

introdotte a favore de' capitani, se prima non gli siano state accordate e cedute con patto espresso da' proprietarj o cointeressati del bastimento.

§. 13.

E neppure quella della portata.

Nè gli uffiziali, nè i marinari, o mozzi potranno caricare alcuna merce per loro conto, sotto titolo di portata o simile, senza nolo, se non gli sia stata detta portata accordata franca ne' patti dell'ingaggio; nel qual caso, non dovrà essere ecceduta sotto pena della doppia rifazione del nolo.

§. 14.

Il bagaglio franco di nolo.

Il bagaglio degli uffiziali, e marinari naviganti a salario, o a parte, sarà sempre franco di nolo in ogni luogo.

§. 15.

Le convenzioni dovranno stipularsi in iscritto.

Le convenzioni del capitano o padrone con gli uffiziali, marinari ecc., navighino a salario, od a parte, dovranno essere stipulate in iscritto prima della partenza del bastimento, e fedelmente riportate nel libro del capitano; altrimenti gli uffiziali, e marinari saranno creduti sopra il loro giuramento.